

(N. 1904)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIPELLINI, VIGNOLA, FERRI e ALBANESE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 1971

Estensione delle provvidenze di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 214, a favore degli ex dipendenti del Ministero della difesa appartenenti ai soppressi ruoli speciali transitori (ex R.S.T.)

ONOREVOLI SENATORI. — In sede di approvazione del disegno di legge n. 3080 (Camera dei deputati) — divenuto poi legge dello Stato n. 214 del 31 marzo 1971 — il rappresentante del Governo ha accolto un ordine del giorno presentato dal deputato Di Primio che impegnava il Governo a presentare un disegno di legge estensivo agli ex dipendenti dei ruoli transitori del Ministero della difesa delle provvidenze previste dalla legge stessa a favore degli ex dipendenti non di ruolo di detto Ministero.

Poichè tale impegno ad oggi non è stato mantenuto malgrado le legittime attese degli interessati, che, indiscutibilmente, con l'esclusione da tali benefici hanno subito una vera e propria ingiustizia, è parso doveroso ai proponenti presentare un proprio disegno di legge, al fine di addivenire al più presto alla soluzione di un problema giusto ed umano.

Come si ricorda, infatti, la precitata legge prevede in favore del solo personale non di ruolo del Ministero della difesa — che nel periodo 1° gennaio 1950 - 31 dicembre 1959 cessò dal servizio per mancato rinnovo del

contratto di lavoro o che si avvalse dell'esodo volontario, di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, sia in previsione della non rinnovazione del contratto sia in dipendenza di improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagiata sistemazione — le seguenti provvidenze:

1) ove non abbia assunto altro impiego o lavoro che dia titolo a pensione, la concessione di un trattamento di pensione a totale carico dello Stato pari a quello che sarebbe ad esso spettato, qualora fino alla data anzidetta ovvero fino a quella del compimento dei limiti massimi di età, se precedentemente raggiunto, avesse ininterrottamente continuato a prestare servizio presso il Ministero della difesa in posizione di ruolo corrispondente a quello non di ruolo ricoperta all'atto della cessazione dal servizio presso il Ministero medesimo, tenendo conto della normale progressione giuridica ed economica di carriera;

2) ove abbia assunto altro impiego o lavoro che dia comunque titolo ad un trattamento di pensione, la concessione ugualmen-

te a carico dello Stato, a decorrere dalla data in cui è andato o andrà in pensione, di un trattamento pensionistico pari a quello che sarebbe ad esso spettato qualora avesse ininterrottamente continuato a prestare servizio fino alla data anzidetta presso il Ministero della difesa in posizione di ruolo corrispondente a quella non di ruolo ricoperta all'atto della cessazione dal servizio presso il Ministero medesimo, tenendo conto della normale progressione, giuridica ed economica, di carriera;

3) la concessione a tutto il personale predetto di una indennità di esodo nella misura prevista all'articolo 5 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, maggiorata del 30 per cento, in relazione al servizio effettivamente prestato presso il Ministero della difesa.

Come già accennato, la legge è applicabile al solo personale non di ruolo, valutabile in circa duemila impiegati e operai.

Con il presente disegno di legge si vuole compiere un atto di giustizia riparatrice nei confronti del personale dei ruoli speciali transitori, che ne è stato escluso, benchè — almeno in linea amministrativa — potesse vantare un diritto più chiaro, in considerazione dei titoli di servizio e di merito che ne avevano permesso l'ingresso nei ruoli transitori stessi e che, quindi, maggiormente è stato colpito dai provvedimenti del Ministero della difesa dell'epoca, tali da essere costretto ad abbandonare il servizio.

D'altra parte, come si è potuto evincere da ricerche compiute, si tratta di solo sette

dipendenti; di conseguenza il relativo onere per lo Stato può essere calcolato in circa 7 milioni annui quale spesa continuativa per il pagamento delle pensioni ed in lire 5 milioni e mezzo quale spesa *una tantum* per il pagamento degli indennizzi di licenziamento.

Trattasi di un onere di entità estremamente modesta che per il 1971 assomma complessivamente a 12 milioni e mezzo e per gli anni finanziari successivi a 7 milioni l'anno.

Nella speranza che il presente disegno di legge concluda il suo *iter* nel più breve tempo, alla quota di spesa afferente l'esercizio 1971 e cioè lire 12,5 milioni si provvede utilizzando un'aliquota dell'accantonamento di lire 24 miliardi indicato nell'elenco n. 5 allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sotto la voce « Ministero del tesoro — Oneri connessi ad operazioni di ricorso al mercato destinate al finanziamento di particolari provvedimenti legislativi ».

All'onere relativo annuo di circa 7 milioni, relativo ai successivi esercizi, si provvederà a carico di competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per gli esercizi medesimi.

Onorevoli senatori, concludiamo la presente relazione nella certezza del vostro incondizionato assenso a quelle chiare finalità di equità e di giustizia che il presente disegno di legge si è proposto e di un valido vostro sostegno per un rapido *iter* parlamentare.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le provvidenze previste dalla legge 31 marzo 1971, n. 214, a favore degli impiegati ed operai non di ruolo del Ministero della difesa — che, nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1959, cessarono dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si avvalsero dell'esodo volontario, di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in dipendenza di improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagiata sistemazione — sono estese al personale già appartenente ai soppressi ruoli speciali transitori dello stesso Ministero, che nel predetto periodo si sia venuto a trovare nelle identiche condizioni di forzata cessazione dal servizio.

Art. 2.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 12.500.000 per l'anno finanziario 1971, si provvede mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

All'onere relativo ai successivi esercizi, pari a lire 7.000.000, si provvederà a carico dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per gli esercizi medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.